

F.A.Q. AVVISI FSE AGENDA URBANA COMUNE DI CATANZARO
FAQ valide per le Azioni FSE 9.1.2, 9.2.1., 9.2.2., 9.4.2.
(aggiornate al 30/8/2022)

Le risposte ai quesiti posti dal n. 1 al n.9 fanno riferimento al Seminario informativo sugli Avvisi FSE di Agenda Urbana organizzato on-line dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) di Catanzaro il 15/7/2022.

- 1. *La cartella contenete la documentazione relativa all'avviso AZIONE 9.1.2 "Servizi sociali innovativi per famiglie in difficoltà e persone discriminate", risulta scaricabile solo dal portale regionale Calabria Europa. Dalla pagina ufficiale di Agenda Urbana e dalla sezione bandi del sito del Comune di Catanzaro, la cartella compressa risulta non essere valida, pertanto non è possibile scaricare la documentazione.***

A seguito delle segnalazioni è stato verificato da più postazioni che la Cartella zippata 9.1.2. sulla Sezione tematica "Agenda Urbana" si apriva regolarmente. Probabilmente chi ha avuto difficoltà non aveva installato sul proprio PC un programma di decodifica del programma di win zip. E' stata nuovamente caricata comunque la documentazione dell'Azione 9.4.2.

Si rammenta che i documenti degli Avvisi sono scaricabili anche dalla Sezione tematica "Avvisi" del sito web del Comune di Catanzaro e dalla Sezione tematica "POR Calabria 2014/2020" del sito web della Regione Calabria.

- 2. *Per partecipare agli avvisi, gli ETS devono necessariamente essere iscritti al RUNTS, o è valida l'iscrizione ai previgenti registri?***

Come precisato al punto 2 "Soggetti attuatori" di tutti gli Avvisi pubblici, al paragrafo C comma 1 lettera g) i Soggetti che si candidano devono essere qualificati come Enti del Terzo Settore per come identificati dall'art.4 del D.Lgs. 117/2017, e devono essere iscritti al RUNTS. Nell'attuale fase transitoria del RUNTS i Soggetti che si candidano possono essere iscritti in alternativa transitoria ai Registri di settore preesistenti degli ODV, delle APS, degli ETS, delle Imprese sociali e delle Cooperative Sociali di tipo A e B.

- 3. *Un ETS non iscritto nei previgenti registri che ha formalmente inoltrato richiesta di iscrizione al RUNTS ed è in attesa del relativo decreto, può partecipare agli avvisi?***

Si può partecipare dimostrando con adeguata documentazione di aver richiesto iscrizione al RUNTS. Ovviamente si richiama che andrà esibita l'iscrizione, anche se avvenuta dopo la stipula dell'Atto di adesione ed obbligo o successivamente prima della conclusione del Progetto. Qualora il Soggetto interessato non venisse iscritto al RUNTS dopo l'approvazione del finanziamento del Progetto, ricadrebbe nelle condizioni di cui al punto 5.3 degli Avvisi (Cause decadenza), che prescrivono la decadenza del finanziamento, con revoca del contributo (successivo punto 5.4.) in quanto la lettera b) dispone che la perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti al momento della presentazione della domanda comporta la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso, con recupero coattivo delle eventuali anticipazioni erogate.

Non sono comunque ammissibili Soggetti neocostituiti o già precedentemente costituiti, anche se con la forma giuridica di ETS, che all'atto della domanda non abbiano ancora richiesto l'iscrizione al RUNTS o ai Registri di settore.

4. *Per partecipare agli avvisi come raggruppamento è necessario impegnarsi alla costituzione di un ATS, o sono ammesse anche altre modalità di partecipazione in rete?*

Il punto 2.1. degli Avvisi comma 2.1. dispone che gli Organismi che si candidano possono partecipare, oltre che in forma singola, anche in forma congiunta sotto forma di “Rete Soggetto o Rete Contratto”, Consorzi, ATI, ATS (già costituite o costituende).

Quindi è possibile candidarsi come ATS o nelle altre forme giuridiche precisate. L’Associazione può essere già costituita a monte della scadenza dell’Avviso o da costituire, esclusivamente da Soggetti in possesso dei requisiti di ammissione prima specificati. Come precisato espressamente nello schema di Domanda di ammissione, l’Associazione temporanea può risultare quindi già costituita con atto pubblico al momento della presentazione della domanda, con l’individuazione del Capofila che sottoscrive l’istanza indicando gli altri soggetti costituenti, o da costituire. I soggetti che intendono costituire l’ATS/ATI che non risulta ancora formalizzata al momento della presentazione della Domanda devono sottoscrivere nella loro totalità contestualmente la domanda indicando la volontà di costituirsi in ATS/ATI e indicando il Capofila: in tal caso l’Associazione va costituita all’atto dell’approvazione del Progetto e della stipula della convenzione.

5. *In caso di partecipazione in rete, il requisito di avere sede o unità produttiva locale nel territorio dell’Ambito sociale di Catanzaro deve essere posseduto da tutti i soggetti?*

Si. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti da tutti i Soggetti associati (Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o Agenzie accreditate di formazione o di lavoro per le Azioni 9.2.1. e 9.2.2.), ivi compreso il requisito di una sede o unità produttiva/operativa nell’Ambito sociale di Catanzaro. Qualora l’Ente del T.S. sia un Organismo nazionale con sedi locali il requisito si intende posseduto.

6. *Per partecipare agli avvisi Az. 9.1.2 e Az. 9.4.2, l’ETS proponente deve necessariamente disporre di una struttura accreditata e/o autorizzata ai diversi servizi operanti sul territorio da parte della Regione Calabria?*

L’Avviso pubblico per le Azioni 9.1.2. e 9.4.2. è rivolto agli Enti del Terzo Settore che dispongano dei requisiti di cui alla normativa di riferimento (art. 4 D.Lgs. 117/2017), nonché di Strutture accreditate e/o autorizzate ai diversi servizi operanti sul territorio (Centri di servizi socio-assistenziali riconosciuti dalla Regione e dagli Ambiti sociali, Servizi territoriali con riconoscimento/autorizzazione acquisito sulla base di normative di settore), o che dispongono di strutture fisiche in possesso dei requisiti di legge.

Le strutture accreditate e/o autorizzate ai sensi del vigente Regolamento n.22/2019 della Regione Calabria, dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di ammissibilità, cioè essere Ente del Terzo Settore, ma disponendo di strutture già accreditate/autorizzate dai Comuni capofila dell’Ambito sociale non dovranno dimostrare i requisiti strutturali di legge in quanto già verificati, ma solo attestare gli estremi di accreditamento/autorizzazione. Gli Enti del Terzo Settore che invece non sono in possesso di tale accreditamento/autorizzazione dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di legge per le strutture in cui intendono realizzare i Progetti proposti.

7. *Per partecipare agli avvisi Az. 9.2.1 e 9.2.2 l'ETS proponente deve essere accreditato ai servizi per il lavoro dalla Regione Calabria?*

No, in quanto può prevedere per progetti di formazione o inserimento lavorativo la presenza obbligatoria nell'ATS o nella Rete per le sole Azioni 9.2.1. e 9.2.2. di una Agenzia formativa accreditata dalla Regione Calabria o di una Agenzia per il lavoro sempre accreditata dalla Regione, anche se la stessa Agenzia non fosse costituita in forma giuridica di Ente del Terzo Settore. Qualora invece l'ETS proponente (o Capofila di una ATS) risultasse anche accreditato come Agenzia formativa o del lavoro tale obbligo non sussiste.

8. *Un ETS che ha partecipato all'avviso di Agenda Urbana 9.6.6 ed è risultato assegnatario di un immobile comunale per la realizzazione di un progetto di inclusione sociale, può proporre la medesima struttura per la realizzazione delle attività di cui all'avviso Az. 9.4.2?*

Si, l'Avviso prevede espressamente la possibilità che i Progetti dell'Azione 9.4.2. di social housing possano realizzarsi nell'ambito di immobili inseriti negli interventi di Agenda Urbana di Catanzaro con l'Azione 9.6.6. e assegnati ai Soggetti proponenti per la realizzazione dei Progetti di inclusione sociale al termine della riqualificazione strutturale degli immobili. Ovviamente tale facoltà deve tenere conto, necessariamente, del cronoprogramma degli interventi dell'Azione 9.6.6. e del fatto che i Progetti finanziati con gli Avvisi FSE devono essere avviati inderogabilmente entro il mese di ottobre 2022 per concludersi con rendicontazione finale e chiusura contabile entro il 31/12/2023 con la durata massima di 12 mesi. Ciò significa che non potranno essere indicate come sedi del Progetto immobili interessati all'Azione 9.6.6. la cui conclusione dei lavori sia incompatibile con l'avvio dei Progetti del FSE entro ottobre 2022.

Per l'Azione 9.4.2. potranno altresì essere indicate come strutture dove realizzare i Progetti anche gli immobili interessati al finanziamento in Agenda Urbana con le Azioni 9.3.2. o 9.5.8. e già funzionali al momento dell'avvio dei Progetti ad ottobre 2022.

9. *Nell'Allegato 1 "Modello per la domanda di partecipazione" tra gli allegati si richiede la documentazione comprovante l'immediata realizzabilità del Progetto di Inclusione Sociale nonché il Piano di Gestione quinquennale a garanzia dell'autofinanziamento per almeno 5 anni del Progetto. È sufficiente allegare l'ultimo bilancio approvato dell'ETS proponente? Per la redazione del Piano di Gestione quinquennale è disponibile un format da utilizzare?*

Gli Avvisi pubblici FSE e il modello di Domanda di richiesta finanziamento prescrivono la presentazione della documentazione comprovante l'immediata realizzabilità del Progetto di Inclusione Sociale nonché il Piano di Gestione quinquennale a garanzia dell'autofinanziamento per almeno 5 anni del Progetto.

E' sufficiente, non essendo richiesto diversamente, la presentazione dell'ultimo bilancio dell'ETS approvato, salvo che il Soggetto richiedente a comprova della immediata realizzabilità del Progetto e della sua sostenibilità quinquennale non ritenga di presentare altri Bilanci o altra documentazione contabile. La documentazione da allegare viene rimessa all'autonoma valutazione del Soggetto proponente, purché la stessa sia sufficiente a comprovare il requisito richiesto.

Gli Avvisi specificano espressamente che il Piano di Gestione/Business Plan che garantisca la sostenibilità economica e gestionale del progetto possa essere redatto su modello autonomo del proponente, essendo disponibili sul mercato modelli differenziati e non univoci, sempre a

condizione che il modello sia sufficiente a dimostrare la sostenibilità quinquennale del progetto di inclusione sociale dopo il finanziamento pubblico del FSE.

Risposte a quesiti singoli pervenuti per posta elettronica o per interpello diretto:

10. La domanda possono presentarla: Enti del Terzo Settore (art.4 D.Lgs. 117/2017) in forma singola o che si associano con altri ETS o che si associano con Servizi per l'impiego (sia pubblici che privati accreditati), oppure possono presentarla anche Servizi per l'impiego sia pubblici che privati accreditati?

Come già specificato alla precedente FAQ n. 7, per le Azioni 9.2.1. e 9.2.2., finalizzate ad azioni di formazione o inserimento lavorativo, l'Ente del Terzo Settore proponente (o Capofila di ATS/Rete) deve obbligatoriamente raggrupparsi con una Agenzia formativa accreditata con la Regione Calabria (per azioni di formazione professionale) o con una Agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione (per azioni di inserimento lavorativo), salvo che l'ETS proponente (o uno degli ETS associati) non sia esso stesso Agenzia accreditata.

In via teorica non è escluso che il partenariato sia composto anche da Centri per l'impiego pubblici, in luogo delle Agenzie accreditate per il lavoro, ma occorre rammentare che i Centri per l'Impiego non hanno autonomia giuridica ma sono articolazioni operative della Regione Calabria, per cui l'adesione formale dei CPI dovrebbe essere sottoscritta e determinata dal Legale Rappresentante del Dipartimento Regionale competente, con procedura quindi complessa e problematica.

L'ETS proponente può invece prevedere la presentazione di Protocolli d'intesa e di Accordi con il Centro per l'Impiego territorialmente competente per il sostegno alle specifiche politiche attive per l'occupazione, fermo restando poi l'obbligo di un partenariato formale con una Agenzia per il lavoro accreditata.

Si puntualizza nuovamente che il Capofila per la presentazione del Progetto deve essere sempre un Ente del Terzo Settore, qualificato ex-art.4 del D.Lgs. 117/2017, e non una Agenzia per la formazione e per il lavoro salvo che la stessa non sia contemporaneamente un Ente del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso.

11. In riferimento agli avvisi 9.1.2 - 9.2.1 e 9.2.2 per i soggetti proponenti come costituente ATS/ATI si prevede la possibilità, in fase di presentazione della candidatura, di inserire in domanda di partecipazione la volontà di costituirsi i ATS/ATI indicando il Capofila. Il modello dedicato, scaricabile dal sito, non prevede però alcuna indicazione in tal senso. Si attende l'Allegato modificato che consenta la firma contestuale di tutti i componenti ATS/ATI? Ovvero ancora si presentano tante domande quanti i soggetti che partecipano in partenariato alla presentazione della domanda ognuno dichiarando la propria condizione ed il possesso dei requisiti richiesti all'atto della candidatura?

Come già esplicitato al precedente FAQ n. 4, lo schema di Domanda degli Avvisi FSE specifica all'ultimo comma le modalità di presentazione in caso di ATS o altra tipologia di Raggruppamento.

Espressamente: *“Il Progetto può essere presentato da una Associazione Temporanea di Scopo o d'Impresa costituita esclusivamente da Soggetti in possesso dei requisiti sopra specificati.*

L'Associazione temporanea può risultare già costituita con atto pubblico al momento della presentazione della domanda, con l'individuazione del Capofila che sottoscrive l'istanza indicando gli altri soggetti costituenti. I soggetti che intendono costituire l'ATS/ATI che non risulta ancora formalizzata al momento della presentazione della Domanda devono sottoscrivere nella loro totalità contestualmente la domanda indicando la volontà di costituirsi in ATS/ATI e indicando il Capofila: in tal caso l'Associazione va costituita all'atto dell'approvazione del Progetto e della stipula della convenzione.”

Il frontespizio iniziale della Domanda editabile, che specifica gli estremi dell’E.T.S. proponente, andrà dunque ripetuto in successione tante volte quanti sono gli ETS o Agenzie formative e del lavoro che si costituiscono in ATI/ATS/Rete/Consorzio o altra forma giuridica o che intendono costituirsi.

La parte dell’attestazione dei requisiti varrà a questo punto in forma unica per tutti i proponenti, in quanto tutti i proponenti dovranno avere i requisiti di ammissibilità, e tutti i legali rappresentanti dovranno firmare in calce la Domanda e l’Autorizzazione al trattamento dei dati.

L’ETS Capofila specificherà che assume il ruolo di Capofila proponente. La delega al Capofila sarà espressamente confermata dalla firma dei legali rappresentanti associati, o potrà essere confermata in un Accordo sottoscritto dalle parti da allegare alla domanda, in cui gli associati assumono l’impegno di costituire l’ATS/Rete indicando il Capofila che risulterà quindi il 1^ firmatario e intestatario della domanda.

Nel caso di ATS/ATI/Rete/Consorzio già costituito al momento della domanda, dovrà essere allegato l’atto formale di costituzione con l’individuazione del Capofila.

Nel Formulario editabile appare chiara la specificazione iniziale del Capofila e dei Partners, per cui vanno aggiunte tante schede descrittive per quanti sono i partners coinvolti nel Progetto.

12. La domanda prevede la dichiarazione del possesso di una serie di requisiti di ammissibilità. Gli stessi requisiti devono essere in capo alla sola Capofila, nel caso di costituenda ATS/ATI, o a tutti i soggetti membri ATS/ATI? Se a tutti i soggetti, ognuno deve sottoscrivere la domanda con dichiarazione requisiti di ammissibilità?

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti da tutti i soggetti E.T.S., e non solo dal Capofila in caso di ATS, come già esplicitato al punto precedente, e la sottoscrizione finale della domanda da parte di tutti i Soggetti richiedenti comporta la contestuale dichiarazione di possesso dei requisiti indicati in capo a tutti i richiedenti, il cui possesso sarà oggetto di verifica a seguito del provvedimento di aggiudicazione.

Alle sole Agenzie formative e del lavoro accreditate per le Azioni 9.2.1. e 9.2.2. non è richiesto ovviamente il possesso della qualificazione come E.T.S., mentre varrà il possesso di tutti gli altri requisiti.

13. Ancora, in merito alla domanda. Al punto f) qualora non si abbia sede operativa al momento della candidatura si può inserire NON direttamente nel testo oppure si barra il punto che risulta, in assenza di sedi, NON PERTINENTE?

L'attestazione della mancanza di sede operativa al momento della presentazione della domanda non dà motivo di esclusione, quindi va attestata non diversamente dagli altri requisiti richiesti nella Domanda, precisando che il possesso della sede operativa in Città o nell'Ambito sociale dovrà essere dimostrato all'atto dell'eventuale stipula della Convenzione/Atto di adesione e obbligo, con revoca dell'aggiudicazione in caso di mancata dimostrazione di possesso della sede nei termini prescritti.

14. Il formulario nel caso di Costituenda ATS/ATI dev'essere firmato digitalmente da tutti i componenti ATS/ATI o solo dalla Capofila designata?

Per come esplicitamente descritto nel punto 4.2. dell'Avviso FSE "Modalità e termini di presentazione della domanda", nel caso di invio in PEC in formato digitale del Progetto e della Domanda/Formulario, la firma deve essere in formato digitale di tutti gli ETS o Agenzie partners richiedenti, nel caso invece di consegna cartacea a mano o tramite plico postale le firme di tutti i richiedenti deve essere analogica con copia del documento di identità in corso di validità di tutti i richiedenti con attestazione ex-DPR 455/2000.

15. A quali documenti ci si riferisce citando documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità citati in tutti gli avvisi in oggetto?

Il Soggetto o i Soggetti proponenti potranno allegare liberamente alla Domanda ed al Progetto i documenti (Protocolli, accordi, relazioni, attestati, certificazioni, ecc.) che possano comprovare il possesso dei criteri di premialità richiesti dall'Avviso (es. integrazione o complementarietà con i Progetti FSER di Agenda Urbana, localizzazione nel centro storico delle azioni, individuazione a monte degli utenti degli interventi, protocolli/accordi con gli Uffici delle Politiche sociali, ecc.) e che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

16. "E' richiesto un chiarimento circa il criterio di premialità inserito in tutti i formulari dei nuovi Avvisi FSE di Agenda Urbana. Poiché trattasi di dati sensibili, è possibile che un ente partecipante possa essere in possesso di tali elenchi dai Servizi Sociali e che possa dichiararlo nel formulario in modo tale da avere una premialità per questo?"

Gli Avvisi pubblici del FSE per Agenda Urbana, in coerenza con le Schede dei criteri di selezione delle operazioni, prevedono per le Azioni 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2. e 9.4.2. che i Destinatari dei Progetti presentati da Enti del Terzo Settore (singoli o associati) debbano essere individuati come segue:

"a) soggetti svantaggiati presi in carico dai Servizi Sociali del Comune o dell'Ambito Territoriale Sociale, per i quali i Servizi definiscono Piani individuali di inserimento e "valutazione multidimensionale integrata"; b) soggetti a rischio presi in carico da altri servizi territoriali di prevenzione pubblici e/o privato-sociali riconosciuti e/o abilitati (es. Case Rifugio per donne maltrattate, Comunità alloggio o Centri distrettuali per minori in affido temporaneo, SERT o Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti, Servizi di strada per i giovani a rischio in prevenzione, ecc.); c) famiglie in grave svantaggio sociale con minori a carico. Nella selezione dei destinatari dell'Azione 9.1.2. verrà data priorità al criterio del minore reddito (ISEE), al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla presenza di disabili nella famiglia"

I Formulari dei Progetti richiedono indicazioni nel campo “Modalità di individuazione dei destinatari dell’intervento”, precisando che è prevista una premialità per chi dispone già di elenchi dei Servizi Sociali.

E’ ovviamente da precisare che l’Ufficio Comunale dei Servizi Sociali, che ha in carico soggetti per i quali sono definiti i Piani individuali di inserimento, per scontate ragioni di privacy e di riservatezza dei dati sensibili, non possono fornire a Enti del Terzo Settore richiedenti elenchi nominativi di soggetti in carico ai servizi, ma potranno solo fornire prospetti anonimi di soggetti distinti per target/tipologia di svantaggio e per fasce d’età, e solo successivamente all’aggiudicazione all’Ente assegnatario del Progetto potrà procedere, in cooperazione di coprogettazione, alla definizione condivisa degli eventuali elenchi nominativi dei soggetti interessati al Progetto. Tale disponibilità potrà essere indicata nei Formulari ai fini della premialità.

Ai fini dell’assegnazione della prevista premialità gli Enti del Terzo Settore candidati potranno stipulare con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila dell’Ambito Protocolli d’intesa tendenti alla individuazione successiva all’aggiudicazione dei destinatari interessati sulla base delle priorità sociali e istituzionali, indicando per la premialità tale circostanza nel Formulario.

Parimenti gli Enti del Terzo Settore potranno stipulare Protocolli d’intesa con altri Servizi territoriali di prevenzione pubblici e/o privato-sociali riconosciuti e/o abilitati, per l’individuazione dei destinatari del Progetto, specificando tali accordi nel Formulario ai fini della premialità richiamata.

Si rammenta che nella selezione dei destinatari dovrà comunque essere data priorità al criterio del minore reddito (ISEE), al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla presenza di disabili nella famiglia, e che in caso di mancanza di Protocolli d’intesa come sopra specificati, gli Enti del Terzo Settore aggiudicatari dovranno procedere per l’individuazione dei destinatari a procedure di evidenza pubblica che garantiscano la trasparenza e la parità di opportunità nel procedimento di selezione degli utenti.

17. Nel Punto 4.3 dell’Avviso, nel paragrafo in cui si elenca la documentazione da allegare, si chiede un “Piano di Gestione/Business Plan che garantisca la sostenibilità economica e gestionale del progetto”. Nell’Allegato 1, invece, si trova la dicitura: “Piano di Gestione quinquennale a garanzia dell’autofinanziamento per almeno 5 del Progetto”. A riguardo, si chiede:

- 1. A quale dei due documenti fare riferimento**
- 2. Se il citato documento, in particolare se si trattasse di un Piano di Gestione quinquennale a garanzia dell’autofinanziamento per almeno 5 anni del Progetto, sia da presentare anche per i Progetti dell’Azione 9.2.1 e 9.2.2, che, essendo destinati, rispettivamente, a soggetti con disabilità ed a soggetti vulnerabili e a rischio di discriminazione presi in carico dai servizi sociali, non sono erogabili a pagamento.**

La sostenibilità del servizio, per altri 5 anni dopo la chiusura del Progetto, sarebbe quindi a totale carico dei soggetti proponenti. E’ questa l’interpretazione corretta della richiesta?

Il Piano di gestione/Business Plan che garantisca la sostenibilità economica e gestionale del Progetto, di cui al punto 4.3 dell’Avviso è ovviamente riferito alla fase di attuazione del Progetto proposto, che avrà durata massima di 12 mesi, che dovrà esplicitare tutte le condizioni per garantire

che l'intervento si realizzi senza criticità economico-gestionali tali da impedire il raggiungimento degli obiettivi del Progetto, che terrà in conto anche la documentazione sulla solidità economico-finanziaria del Soggetto/Soggetti proponente. Si rinvia in proposito quanto già chiarito in sede di FAQ n.9 precedente in ordine alla documentazione da esibire.

Diverso è invece il Piano di gestione quinquennale a garanzia dell'autofinanziamento per almeno 5 anni del Progetto, che è finalizzato a due obblighi secondo i Regolamenti Comunitari:

- a) La dimostrazione che l'intervento progettuale proposto non si esaurisca nella sola annualità del Progetto finanziato ma abbia continuità nel quinquennio. Tale obbligo permane anche per gli interventi delle Azioni 9.2.1 e 9.2.2., non solo per le Azioni 9.1.2. e 9.4.2.. In tal caso il Soggetto proponente dovrà dimostrare in che modo intende garantire la continuità degli interventi attuati con il Progetto FSE, senza essere per questo obbligato a garantire la stessa ampiezza finanziaria del Progetto finanziato con la specifica Azione FSE: potrà quindi far riferimento a finanziamenti autonomi (crowdfunding, contributi di Fondazioni o di specifici fondi nazionali es. Fondazione per il Sud, a finanziamenti successivi del Settore Politiche Sociali, in approccio di coprogettazione, o di successivi Avvisi del FSE, anche se gli stessi non sono al momento deliberati e formalizzati, o agli esiti economici delle forme di inserimento lavorativo dei destinatari o di costituzione di cooperative o di lavoro autonomo con relativo impatto finanziario. In carenza di indicazioni come prima specificate, la sostenibilità rimane ovviamente a totale carico dei soggetti proponenti nell'ambito delle finalità sociali degli stessi.
- b) La durata quinquennale della dimostrazione della sostenibilità, secondo i Regolamenti Comunitari, soddisfa peraltro l'altro obbligo che è quello del possibile controllo da parte del Comune, della Regione o della Commissione Europea per il quinquennio successivo al finanziamento per la verifica oltre che della documentazione contabile anche del conseguimento degli obiettivi progettuali, che prevedono infatti la dimostrazione della sostenibilità economica degli interventi anche dopo la conclusione del Progetto.

18. In merito all'azione 9.4.2 dell'agenda urbana, nel formulario si fa riferimento a "Articolazione di dettaglio della proposta con riferimento ai voucher per i servizi di assistenza direttamente ai nuclei familiari problematici" ma nello stesso punto della griglia si parla di "piano di lavoro e modalità attuative degli interventi sugli immobili individuati. Singoli interventi e fornire una descrizione dei lavori da svolgere e durata", chiedendo in fine i risultati. In tale sezione bisogna riferirsi solo ad interventi strutturali dell'immobile o si tiene fede all'intestazione del punto che, al contrario, chiede articolazione della proposta con riferimento ai voucher per i servizi di assistenza? Ed eventualmente, il piano di lavoro deve specificare tutte le azioni di assistenza e inclusione inserite anche in cronoprogramma?

L'indicazione contenuta nella Sezione del Formulario dell'Azione 9.4.2., riferita a "Articolazione di dettaglio della proposta con riferimento ai voucher per i servizi di assistenza direttamente ai nuclei familiari problematici" e che contiene richiesta di precisazioni su "Piano di lavoro e modalità attuative degli interventi sugli immobili individuati. Singoli interventi e fornire una descrizione dei lavori da svolgere e durata", deve intendersi complementare e integrata, e quindi la Sezione del Formulario dovrà contenere sia le eventuali indicazioni in merito all'utilizzo di "vouchers" sia del

piano di lavoro da realizzarsi sugli immobili e su tutte le attività di assistenza e di inclusione inserite nel cronoprogramma.

Si precisa opportunamente nel merito che i “Vouchers” di assistenza erogati diretti ai nuclei familiari problematici oggetto di interventi di “social housing” sono ammissibili sull’Azione 9.4.2. se finalizzati a servizi integrati di assistenza (es. servizi all’infanzia, servizi di formazione o inserimento lavorativo, costi di conciliazione famiglia/lavoro per i componenti del nucleo familiare problematico, ecc.), e non alla mera fruizione di rimborso di residenzialità sostitutiva delle soluzioni alloggiative previste dall’Azione 9.4.2. (es. rimborso di costi di fitto alloggio) non ammissibile sul FSE.

Si rammenta infine che trattandosi di Azione FSE i costi strutturali sugli immobili non sono ammissibili, e rimangono a carico del Soggetto gestore. Sono invece ammissibili i costi di ordinaria (non straordinaria) manutenzione solo nel periodo di svolgimento del Progetto e di acquisto di arredi e strumentazione tecnica necessaria per la realizzazione delle attività progettuali.

19. In merito al Programma di Agenda Urbana Catanzaro e agli Avvisi 9.2.1 e 9.2.2 previsti, è nostra intenzione partecipare con la presentazione di due proposte progettuali di cui la prima ci vede capofila e la seconda come soggetto associato. Con la presente, in riferimento a quanto letto nell'Avviso 9.2.1 in cui viene indicato all'art. 4.1 che gli Enti possono partecipare a una sola proposta progettuale, si richiede se è possibile partecipare a entrambi gli Avvisi che prevedono azioni e obiettivi differenti?

Come specificato al punto 4.1. dell’Avviso, ogni Ente del Terzo Settore può partecipare ad un solo Progetto nell’ambito dell’Azione di riferimento, o in qualità di Capofila proponente o di Partner. La violazione di tale principio comporta l’inammissibilità dei Progetti presentati.

Ovviamente tale divieto si applica alla singola Azione, quindi un Ente del Terzo Settore può presentare un Progetto come Capofila o partner di Associazione per ognuna delle Azioni FSE di cui all’Avviso del Comune di Catanzaro su Agenda Urbana.

Si richiama opportunamente quanto già precisato alla FAQ n. 10 relativamente alla qualificazione del Soggetto proponente del Progetto. Il Capofila per la presentazione del Progetto deve essere sempre un Ente del Terzo Settore, qualificato ex-art.4 del D.Lgs. 117/2017, e non una Agenzia per la formazione e per il lavoro salvo che la stessa non sia contemporaneamente un Ente del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, mentre l’Agenzia accreditata per la formazione ed il lavoro può partecipare anche in assenza di qualificazione di ETS quale Partner di un Progetto sulle Azioni che prevedono interventi di inserimento lavorativo.

20. Si chiede inoltre una delucidazione in merito alla richiesta da parte del bando di un piano quinquennale per l'azione 9.4.2. Lo stesso implica quindi l'obbligo a mantenere il servizio per i 5 anni successivi?

Si rinvia integralmente alla risposta all'analogo quesito di cui alla FAQ n. 17.

Tale disposizione comporta l'obbligo di garantire la sostenibilità dell'intervento per i 5 anni successivi alla realizzazione del Progetto con finanziamento FSDE, attraverso un Piano di gestione che preveda il consolidamento delle attività e la continuità del servizio, che non devono essere necessariamente della stessa entità finanziaria del finanziamento di Agenda Urbana ma provenienti prevedibilmente da altre fonti finanziarie pubbliche, private o autofinanziate che assicurino la stabilità nel tempo delle attività progettuali non limitate al mero periodo progettuale di cui all'Avviso FSE.

21. Vorremmo alcuni chiarimenti in merito all'Azione n 9.2.2. Asse 10 inclusione sociale:

- qual è l'arco temporale previsto per la realizzazione del progetto? Ci sono dei vincoli in merito?**
- il finanziamento verrà erogato ad anticipo e con successiva rendicontazione delle spese oppure i costi devono essere sostenuti dal soggetto proponente con successivo rimborso da parte del comune?**
- cosa si intende per "documentazione comprovante l'immediata realizzabilità del Progetto di Inclusione Sociale nonché Piano di Gestione quinquennale a garanzia dell'autofinanziamento per almeno 5 anni del Progetto"?**
- le persone vulnerabili destinatarie degli interventi devono essere già prese in carico dai servizi sociali? Come avverrà la selezione di queste persone?**

Come espressamente disposto nell'Avviso le attività progettuali devono avere una durata massima di 12 mesi e devono essere concluse inderogabilmente entro il 31/12/2023 compresa la rendicontazione finale del Progetto e la liquidazione del saldo. Tale durata deve essere confermata dal Cronoprogramma di Progetto richiesto.

L'erogazione finanziaria del finanziamento segue le disposizioni generali del FSE e di Agenda Urbana, e saranno precisate nella Convenzione/Atto di adesione e obbligo che verrà sottoscritta tra Comune di Catanzaro e Soggetto aggiudicatario.

Le disposizioni comunque prevedono un anticipo iniziale a sottoscrizione della Convenzione del 30% garantita da una Polizza di garanzia fideiussoria, e di un secondo e terzo acconto sempre del 30% a stato di avanzamento della rendicontazione approvata dell'utilizzo del precedente acconto erogato, e sempre sostenuti dalla Polizza di garanzia fideiussoria, mentre il saldo finale verrà erogato all'approvazione della rendicontazione finale (il che comporta l'anticipazione delle spese da parte del Soggetto gestore, in quanto le spese per essere riconosciute devono essere state quietanziate e tracciate contabilmente).

Per quanto riguarda il Piano di gestione si rinvia integralmente alla precedente FAQ n. 17 di analogo contenuto.

Per quanto riguarda la selezione dei soggetti svantaggiati coinvolti nel Progetto si rinvia integralmente alla precedente FAQ n. 16.